REGOLAMENTO (CE) N. 1706/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1994

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno adottare alcune disposizioni concernenti la classificazione di farine, semolini e polvere di taluni legumi, radici, tuberi e frutta del codice NC 1106; che detti prodotti rientrano in altre voci quando si presentano sotto altre forme, ad esmepio in pezzi; che è pertanto opportuno definire dette farine, semolini e polveri, per poterli distinguere dai prodotti anzidetti; che è possibile seguire l'esempio delle note 2.B) e 3 del capitolo 11 che definiscono il caso analogo delle farine e dei semolini di cereali e adottare come criterio di distinzione il tasso di passaggio attraverso un setaccio con una determinata apertura di maglie; che la grandezza dei frammenti per quanto riguarda le farine e i semolini di manioca è già stata fissata dalla nota complementare 2 del capitolo 7; che è opportuno adottare per gli altri prodotti del codice NC 1106 lo stesso tasso di passaggio e la stessa apertura di maglie fissati per la manioca; che, tuttavia, dovrebbero essere previsti criteri diversi per i frutti a guscio i quali, dato l'elevato tenore di grassi, tenendo ad agglomerarsi alla frammentazione;

considerando che è opportuno precisare inoltre che i prodotti del codice NC 1106 possono essere ottenuti con qualsiasi procedimento di frammentazione e non solo mediante macinatura;

considerando che è necessario introdurre a questo proposito una nota complementare nel capitolo 11 della nomenclatura combinata; che è pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice — sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo 11 della nomenclatura combinata, allegato al regolamento (CEE) n. 2658/87, è modificato come segue:

1) Le parole « Nota complementare » sono sostituite da « Note complementari ».

2) Viene inserita la seguente nota complementare 2:

« 2. Ai sensi del n. 1106, si considerano "farine", "semolini" e "polveri" i prodotti ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello del n. 0713, di sago o delle radici o tuberi del n. 0714 o dei prodotti contemplati dal capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a) gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui ai n. 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b) i frutti a guscio dei n. 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione